Documento

REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA E PER LE TIPOLOGIE ED IL RILASCIO DI PASS PER IL TRANSITO NELLA ZTL DI BREO.

Rev.	*Data*	*Oggetto della revisione*
1	03.12.15	1a emissione - Approvato con deliberazione G.M. 03/12/2015 n. 228 esecutiva in data 03/12/2015 - Entrato in vigore il 03/12/2015

Redazione	D. Chionetti	*Controllo*		*Approvazione*	B. Armone Caruso
F.to D. Chionetti				F.to B. Armone Caruso	

Art. 1
Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la circolazione all'interno della zona a traffico limitato (ZTL) nel rione Breo, tenuto conto degli effetti sulla sicurezza della circolazione, sul traffico, sulla salute, sulla sicurezza urbana, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. Ai sensi dell'art. 3, comma 1°, voce 54, del D.Lgs 30.04.92 n. 285 – Codice della Strada - per Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) si intende l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono equiparati ai residenti, le persone dimoranti all'interno della Z.T.L. non residenti nel Comune di Mondovì. Per dimorante si intende colui che, pur non avendo la residenza anagrafica, per esigenze lavorative o altre, ha assunto temporaneamente dimora in un'abitazione all'interno della ZTL, che non costituisca già residenza di altra famiglia anagrafica, e sulla quale è titolare di un diritto di godimento derivante da un contratto di locazione, comodato o di altra natura, regolarmente registrato.

Art. 2
Orario della ZTL e limitazioni

L'istituzione della ZTL di cui al punto precedente, è permanente - 0/24 - di ogni giorno feriale e festivo. In caso di eventi o manifestazioni che interessino il "centro storico", l'orario di validità della ZTL può essere modificato con relativa Ordinanza. La circolazione all'interno della ZTL, quando consentita, è vietata ai veicoli con massa complessiva a pieno carico superiori a 3.5 t, con esclusione dei veicoli in servizio di emergenza o soccorso e di pubblica utilità (come definito al successivo art. 5.6) o dotati di specifiche autorizzazioni. All'interno della ZTL vige il limite massimo di velocità di 10 km/h.

Art. 3
Sistema di controllo della ZTL dai varchi elettronici

Il controllo degli accessi alla ZTL avviene mediante idoneo sistema di rilevazione degli accessi dei veicoli, omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Tale sistema consente di:

- rilevare ogni veicolo che transita dal varco
- acquisire la targa del veicolo in transito
- confrontare tale targa con le liste di veicoli autorizzati (WHITE LIST) distinte per giorni e orari memorizzate in un data base
- inviare al server l'immagine della targa qualora si tratti di un veicolo non autorizzato oppure eliminare l'immagine nel caso si tratti di un veicolo autorizzato.

Il Comando di Polizia Locale è l'organo di polizia stradale deputato e competente ad effettuare la verifica, il controllo e l'eventuale convalida dell'infrazione, procedendo all'applicazione della sanzione prevista, nel rispetto di quanto prescritto dal Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010.

Art. 4
Circolazione e sosta all'interno della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L) – Tipologie di pass e tariffe

La circolazione nella ZTL, salvo i casi di esclusione dal regime autorizzatorio previsti dal presente regolamento per specifiche categorie di veicoli, è subordinato al rilascio di apposito permesso con validità massima di cinque anni, salvo limitazioni. I permessi consentono di accedere nelle zone a traffico limitato, nel rispetto del Regolamento nonché delle prescrizioni indicate nell'atto di autorizzazione. Possono essere rilasciati permessi temporanei con durata limitata alla necessità da soddisfare, con validità giornaliera, mensile o superiore sino ad un anno, rinnovabile.
Nella ZTL è consentito solamente il transito e la fermata (ad eccezione dei casi di cui agli artt. 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7) per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico merci o per altre esigenze di brevissima durata, a condizione che non venga intralciata in alcun modo la circolazione veicolare e pedonale. Ai

residenti/dimoranti sarà consentita la sosta prolungata solamente negli appositi spazi di via Garelli e p. Mons. Roatta. I pass verranno rilasciati a seconda delle casistiche contemplate negli articoli successivi ed il rilascio per alcune tipologie sarà a pagamento, secondo quanto indicato nell'apposito tariffario "'ALLEGATO A", che fa parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. In tutti i casi contemplati negli articoli seguenti, in cui necessiti la comunicazione a posteriori di una targa relativa al transito di un veicolo entro cinque giorni successivi al passaggio, il Comando Polizia Locale valuterà la conformità o meno di detta comunicazione.

Art. 5
Circolazione all'interno delle Zone a Traffico Limitato – Pass bianco, verde, giallo e blu

All'interno della Z.T.L. possono circolare con autorizzazione a validità quinquennale, salvo limitazioni, le categorie di utenti di cui agli articoli seguenti. Le modalità per le richieste dovranno seguire le procedure di cui all'art. 10, mentre le tariffe sono quelle indicate nell' "ALLEGATO A". Lo standard minimo per il calcolo di un singolo posto auto scoperto, è pari a mq 12,00.

Art. 5.1 Residenti/dimoranti – Pass bianco – Zona A - zona via S. Francesco, vicolo del Moro, via S. Agostino, p. Comino, via Piandellavalle, vicolo Bellino, via Funicolare (eccetto i casi di via Funicolare indicati nell'art. successivo)
Residenti/dimoranti, con o senza posto auto, nelle seguenti vie ricomprese all'interno delle zone a traffico limitato: via S. Francesco, vicolo del Moro, via S. Agostino, piazzetta Comino, via Piandellavalle, vicolo Bellino, via Funicolare (eccetto i casi di via Funicolare indicati nell'art. successivo), con possibilità di ingresso dal varco di piazza S. Pietro o via Garelli.
In caso di possessori di posto auto, i numeri di pass rilasciati sarà uguale al numero di posti auto a disposizione. In caso contrario, per ogni nucleo familiare, sarà consentito richiedere al massimo tre pass, i primi due gratuiti ed il terzo a pagamento secondo le tariffe di cui all' "ALLEGATO A".

Art. 5.2 Residenti/dimoranti - Pass verde – Zona B - zona via Garelli, via Funicolare dal numero civico 11 al numero civico 33
Residenti/dimoranti, con o senza posto auto, di via Garelli (tratto compreso tra via Riviera e via Funicolare) e via Funicolare dal numero civico 11 al numero civico 33, compreso personale a servizio della "Cittadella della Carità", sempre solo per raggiungere i posti auto privati, possono accedere nel tratto di ZTL di via Garelli e via Funicolare dal numero civico 11 al numero civico 33, dal varco di via Garelli, con obbligo di ingresso ed uscita a monte di detta via.
In caso di possessori di posto auto, i numeri di pass rilasciati sarà uguale al numero di posti auto a disposizione. In caso contrario, per ogni nucleo familiare, sarà consentito richiedere al massimo tre pass, i primi due gratuiti ed il terzo a pagamento secondo le tariffe di cui all' "ALLEGATO A".

Art. 5.3 Residenti/dimoranti – Pass giallo – Zona C - zona via Marconi, piazza C. Battisti civico n. 1, via Cigna e piazza Mons. Roatta
Residenti/dimoranti, con o senza posto auto, di via Marconi, p.zza C. Battisti numero civico 1, via Cigna e p.zza Mons. Roatta, possono accedere nel tratto di ZTL di via Marconi, via Cigna e piazza Mons. Roatta, con obbligo di ingresso ed uscita da via Marconi.
In caso di possessori di posto auto, i numeri di pass rilasciati sarà uguale al numero di posti auto a disposizione. In caso contrario, per ogni nucleo familiare, sarà consentito richiedere al massimo tre pass, i primi due gratuiti ed il terzo a pagamento secondo le tariffe di cui all' "ALLEGATO A".

Art. 5.4 Possessori di posto auto – Pass blu
Ai non residenti/dimoranti nella ZTL che sono proprietari, affittuari o possessori, a varia titolarità, di garage o di posti auto coperti/scoperti situati nella ZTL stessa, vengono rilasciati un numero di pass pari ai posti auto a disposizione. I criteri di accesso/recesso dalla ZTL, seguiranno le norme di cui agli articoli 5.1, 5.2 e 5.3. Ai titolari di detti pass non sono mai consentite la fermata e la sosta nella ZTL.

Art. 5.5 Esercenti professioni sanitarie a domicilio
Rientrano nella categoria di esercenti professioni sanitarie: medici generici e paramedici nell'esercizio delle loro funzioni, i pediatri convenzionati e i medici veterinari, che hanno necessità di accedere per visite domiciliari

urgenti. Sarà consentita la sosta per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della prestazione, anche in deroga ai divieti stabiliti in base all'art. 7 del CdS, a condizione che venga esposto in modo ben visibile il contrassegno identificativo con la dicitura "Medico in visita" e a condizione che non venga intralciata in alcun modo la circolazione veicolare e pedonale. Sarà a carico dell'esercente la professione sanitaria, comunicare la targa del veicolo utilizzato per gli interventi sopra citati, entro cinque giorni dal transito.

Art. 5.6 Servizi di Pronto Intervento – pubblica utilità
Soggetti gestori di pubblici servizi: gas, acqua, energia elettrica, telefono e loro eventuali concessionari, nonché i veicoli delle ditte concessionarie/consortili di servizi comunali e statali, limitatamente alle operazioni di intervento da effettuare. Sarà a carico della ditta, comunicare la targa del veicolo utilizzato per gli interventi sopra citati, entro cinque giorni dal transito, al Comando Polizia Locale. Per gli autocarri o i veicoli operativi impegnati in interventi di riparazione urgente, è consentita la sosta nei pressi del luogo dell'intervento a condizione che non venga intralciata in alcun modo la circolazione veicolare e pedonale e che i veicoli riportino sulla fiancata stemmi e scritte identificative.

Art. 5.7 Studi Professionali/ambulatori medici – Pass blu
Ai professionisti, anche in forma associata, e i medici che abbiano uno studio/ambulatorio all'interno della zona a traffico limitato, dotati di posto auto, sono concessi un numero di permessi quanti sono i posti auto privati a disposizione. Ai titolari di detti pass non sono mai consentite la fermata e la sosta nella ZTL.

Art. 5.8 Altre categorie
Possono circolare con regolare permesso all'interno delle zone a traffico limitato i veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, taxi e noleggio con conducente e i veicoli delle Poste Italiane, previa comunicazione dei dati del veicolo e delle relative licenze taxi/noleggio in corso di validità. In caso di transito in assenza di registrazione, l'utente dovrà regolarizzare il transito entro cinque giorni dallo stesso, al Comando Polizia Locale. Detti veicoli dovranno tenere esposto in modo ben visibile il relativo contrassegno identificativo.

Art. 6
Circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato – Pass temporanei rosso e marrone

Hanno diritto all'ottenimento del permesso temporaneo, con validità oraria, giornaliera o mensile sino al massimo di un anno, per la circolazione all'interno della Z.T.L. , le categorie di cui agli articoli che seguono, seguendo le modalità di cui all'art. 10 ed in base alle tariffe di cui all' "ALLEGATO A".

Art. 6.1 Carico e scarico merci – Pass rosso
Veicoli destinati a trasporto cose o promiscui, limitatamente dalle ore 6.00 alle ore 10.00, con uscita obbligatoria dalla ZTL entro le ore 10.00, per consentire le operazioni di scarico e carico merci, attrezzature, materiali.

Art. 6.2 Attività produttive di beni e servizi – Pass marrone
Ai titolari di attività commerciali, pubblici esercizi, circoli privati abilitati alla somministrazione di alimenti e/o bevande, agenzie immobiliari e, in genere, di attività di produzione di beni e servizi, presenti all'interno della zona a traffico limitato è concesso il permesso per un massimo n. 1 veicolo per ogni impresa operativa e funzionante, limitatamente dalle ore 6.00 alle ore 10.00, con uscita obbligatoria dalla ZTL entro le ore 10.00, ed esclusivamente per le operazioni di carico e scarico merci, attrezzature, materiali.

Art. 6.3 Lavori edili – Pass viola
Alle Imprese o Ditte operanti nel settore edilizio è rilasciato un permesso temporaneo per il tempo strettamente necessario allo scarico e carico delle attrezzature, dei materiali e delle merci o all'attività da svolgere. All'atto della richiesta, gli interessati dovranno documentare, tra l'altro, i titoli abilitanti ai lavori o, in caso di attività edilizia libera, ogni elemento informativo utile a provare l'intervento da realizzare. Il transito sarà consentito, salvo casi particolari, dalle ore 6.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso, con uscita obbligatoria dalla ZTL entro le ore 18.00.

Art. 6.4 Artigiani e Ditte
Agli artigiani o ditte che effettuano interventi professionali di pronto intervento o a domicilio, è concesso il permesso temporaneo di transito e la sosta, nei pressi del luogo dell'intervento, a condizione che non venga intralciata in alcun modo la circolazione veicolare e pedonale e per il tempo strettamente necessario ad eseguire le attività lavorative del caso. Sul veicolo dovrà essere esposto apposito contrassegno riportante la dicitura "Riparazione d'urgenza" e gli estremi della ditta. L'autorizzazione/regolarizzazione al transito, da inoltrare entro 5 giorni dal passaggio, sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente dei seguenti dati: targa del veicolo, destinazione (via, piazza, civico,…), motivo dell'intervento oltre che dimostrare lo svolgimento di un'attività di cui sopra.

Art. 6.5 Veicoli diretti a strutture ricettive
I veicoli diretti alle strutture ricettive ricadenti nelle z.t.l. sono autorizzati alla circolazione ed alla fermata per lo scarico/carico bagagli, e, a tal fine, il gestore dell'attività trasmette quotidianamente l'elenco delle targhe dei propri clienti all'ufficio comunale preposto.

Art. 7
Disposizioni particolari per la circolazione nella Z.T.L.

All'interno della z.t.l., possono circolare senza obblighi e limitazioni i veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Giudiziaria, della Polizia Locale di Mondovì, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, della Protezione Civile, nonché le autoambulanze, i veicoli di Istituti di Vigilanza identificabili dalla scritta di appartenenza per espletamento del servizio in siti ricompresi nella ZTL e, in genere, i mezzi impegnati in operazioni di emergenza. Possono, altresì circolare senza necessità di permesso i velocipedi, i veicoli di proprietà o a servizio dell'Amministrazione Comunale e degli enti pubblici per motivi di servizio, i veicoli di aziende distributrici di prodotti farmaceutici e ditte che svolgono servizio di consegna domiciliare di farmaci/presidi salvavita (es: ossigeno terapia); queste ultime due categorie dovranno regolarizzare il transito nei 5 giorni successivi. E' consentito l'accesso nelle z.t.l. anche ai veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria in possesso del contrassegno invalidi, purché ne diano regolare comunicazione tramite mail, fax o cartacea, all'ufficio Polizia Locale, prima del transito o entro cinque giorni dallo stesso. Per i trasporti funebri, viene consentita la circolazione solo per il periodo necessario alla preparazione ed allo svolgimento del servizio funebre. Oltre al veicolo che trasporta il defunto e al veicolo appartenente alla Ditta, all'Agenzia Funebre, su richiesta, potranno essere rilasciati due autorizzazioni per consentire la partecipazione di due veicoli al rito funebre, le cui targhe dovranno essere comunicate, tramite mail o a mezzo fax, prima dell'utilizzo, all'ufficio comunale preposto. Al fine di assicurare la regolarità delle prestazioni, i veicoli appartenenti alle ASL, alle Cooperative infermieristiche ed assistenziali, impiegati in prestazioni per conto di Enti pubblici, possono circolare limitatamente agli interventi da effettuare all'interno della Z.T.L. Gli organismi interessati sono tenuti a comunicare al Comune le targhe dei veicoli utilizzati, allegando copia integrale della carta di circolazione del veicolo. Ha possibilità, altresì, di accedere nelle z.t.l., in occasione di matrimoni, il veicolo che trasporta gli sposi, relativamente alle esigenze della cerimonia nuziale.

Art. 8
Manifestazioni, mercati, eventi

In occasione di manifestazioni ed iniziative su aree pubbliche, regolarmente autorizzate, e di svolgimento di mercati o altre attività rivolte al pubblico, possono essere rilasciati permessi temporanei limitati alle necessità organizzative.

Art. 9
Circostanze di necessità

L'Ufficio della Polizia Locale preposto alla gestione delle autorizzazioni, in tutti i casi di comprovata necessità, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei di durata indicata e motivata nella domanda, anche per richieste eventualmente non contemplate nel presente regolamento. Lo stesso ufficio, in casi contingibili ed urgenti, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei su richiesta verbale e senza particolari formalità, che dovranno

essere regolarizzate entro il successivo primo giorno feriale utile. È autorizzato il rilascio per permessi eccezionali, per un periodo non superiore a un'ora, in casi di necessità immediatamente constatabile, nonchè per veicoli che trasportano malati e persone infortunate o con ridotte capacità di deambulazione dirette presso ambulatori medici o abitazioni e per veicoli di imprese che devono effettuare interventi di necessità, subordinandone la validità alla successiva tempestiva comunicazione della targa dei veicoli. I criteri di accesso/recesso seguiranno le norme di cui agli articoli 5.1, 5.2 e 5.3.

Art. 10
Procedure per il rilascio di permessi per la circolazione

Per l'ottenimento dei permessi per la circolazione all'interno della z.t.l., previsti dall'art. 5, l'interessato deve presentare all'Amministrazione Comunale apposita autocertificazione, contenente:
Dati anagrafici del richiedente
Indicazione della ragione sociale e della sede della Ditta
Tipo e targa del veicolo/i
Copia integrale della carta di circolazione del veicolo/i
Copia integrale di un documento di identità in corso di validità
Nel caso di possesso di garage o posto auto coperto viene richiesta un'autocertificazione relativa alla regolarità dei pagamenti in materia di rifiuti solidi urbani. Nel caso di possesso di posto auto scoperto si richiede una dichiarazione del proprietario ovvero dell'Amministratore del Condominio che lo stesso è occupato in via esclusiva dal soggetto richiedente l'autorizzazione. In tutti i casi viene richiesto di allegare alla relativa istanza, una planimetria con la localizzazione del posto auto/area idonea allo stazionamento permanente di un veicolo e altresì di indicare l'anno dell'Autorizzazione ed il numero di Passo Carrabile. Per il calcolo del posto auto scoperto si seguirà il criterio di cui al precedente art. 5.
Per l'ottenimento dei permessi per la circolazione all'interno della z.t.l. previsti dall'art. 6, l'interessato deve presentare all'Amministrazione Comunale apposita autocertificazione, contenente:
Dati anagrafici del richiedente
Indicazione della ragione sociale e della sede della Ditta
Tipo e targa del veicolo/i
Copia integrale della carta di circolazione del veicolo/i
Copia integrale di un documento di identità in corso di validità
Allegati che documentano il diritto al rilascio del permesso (es.: iscrizione alla CCIAA, ecc…)
Per l'ottenimento del permesso temporaneo deve essere indicato il periodo a cui si riferisce.
La formalizzazione dei procedimenti avverrà secondo le istruzioni operative definite nel Documento P – AG002 del 2007.

Art. 11
Sanzioni accessorie per l'utilizzo improprio dei titoli

Il pass deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del parabrezza del veicolo, ne deriva che la mancata esposizione ovvero l'esposizione non visibile del titolo viene punita ai sensi del comma 14 dell'art. 7 del D. L.vo 30/4/1992 n. 285 e smi. L'uso dei titoli in maniera difforme a quanto previsto dal presente disciplinare, oltre alle sanzioni previste dal vigente CdS e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, darà luogo anche al provvedimento di sospensione o di revoca del titolo in caso di ripetersi di comportamenti non consentiti.
Le infrazioni sotto indicate comporteranno l'adozione dei seguenti provvedimenti:
Sosta non autorizzata in area di ZTL: sospensione di 15 giorni dopo la terza infrazione accertata, con revoca alla quinta infrazione, rilevate nell'arco di un anno dalla data della prima infrazione;
Sosta abusiva di un veicolo autorizzato solo al transito: sospensione di 15 giorni, con revoca alla terza infrazione rilevata nell'arco di un anno dalla data della prima infrazione.
Nelle casistiche sopra indicate, l'Agente accertatore è autorizzato al ritiro brevi manu del PASS. In tal caso la sanzione accessoria avrà inizio dal momento del ritiro, che comporterà l'interruzione della validità del titolo. La targa del veicolo sarà quindi disabilitata immediatamente dalla WHITE LIST, senza ulteriore comunicazione. In caso di accertamento d'ufficio che comporta l'applicazione dei sopra indicati provvedimenti, le comunicazioni per revoca o sospensione saranno fatte all'interessato tramite notifica diretta o raccomandata A/R, inviata

all'ultimo indirizzo comunicato dall'intestatario del PASS. Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della cedola di ritorno o dall'eventuale ritorno al mittente della raccomandata, il Comando Polizia Locale provvederà ad eliminare la targa del veicolo in questione dalla WHITE LIST, in conformità alla sanzione accessoria da applicare. In ogni caso, il titolare di pass, può presentare scritti difensivi entro 10 giorni dalla notifica o dal ricevimento della raccomandata, che verranno valutati dall'ufficio preposto per l'eventuale annullamento della sanzione accessoria. Non potranno essere rilasciati pass provvisori per i veicoli per cui è stato sospeso o revocato il titolo.

ALLEGATO A

CASISTICA	***N. PASS CONSENTITI***	***VALIDITA'***	***TARIFFA***
RESIDENTE/DOMICILIATO **CON** POSTO AUTO (TRANSITO 0/24 - FERMATA CONSENTITA IN ZTL SOLO PER SOLLECITE OPERAZIONI DI C/S)	N. PASS=N. POSTI AUTO	5 ANNI	GRATUITO/I
RESIDENTE/DOMICILIATO **SENZA** POSTO AUTO (TRANSITO 0/24 - FERMATA CONSENTITA IN ZTL SOLO PER SOLLECITE OPERAZIONI DI C/S)	N. 3 PASS PER OGNI NUCLEO FAMILIARE	5 ANNI	I PRIMI DUE GRATUITI IL TERZO A PAGAMENTO € 100
NON RESIDENTE: TITOLARE/AFFITTUARIO DI POSTO AUTO. SOSTA E FERMATA NON CONSENTITE	N. PASS=N. POSTI AUTO	IN CASO DI PROPRIETA': 5 ANNI IN CASO DI AFFITTO: PARI AL CONTRATTO PER MAX 5 ANNI	GRATUITO/I
COMMERCIANTI/STUDI PROFESSIONALI **CON** POSTO AUTO	N. PASS=N. POSTI AUTO	ANNUALE	GRATUITO/I
COMMERCIANTI **SENZA** POSTO AUTO (SOLO TRANSITO E SOSTA PER SOLLECITE OPERAZIONI DI C/S **DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 10.00**)	N. 1 PASS PER OGNI ESERCIZIO	ANNUALE	GRATUITO
DITTE DI CORRIERI O SIMILARI PER SOLLECITE OPERAZIONI DI C/S **DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 10.00**	N. 1 PASS	ANNUALE	A PAGAMENTO € 100 ECCETTO VEICOLI EURO 5 O SUPERIORI PER CUI E' GRATUITO
ARTIGIANI	N. 2 PASS ALL'ASSOCIAZIONE CON L'OBBLIGO DI COMUNICARE LA TARGA	ANNUALE	GRATUITO
ALTRI CASI: ES. INTERVENTI URGENTI PER RIPARAZIONI VARIE PRESSO RESIDENTI/DOMICILIATI	N. 1 PASS	GIORNALIERA	GRATUITO
ALTRI CASI		DA 3 GIORNI A MAX 1 MESE	A PAGAMENTO € 20
VEICOLI A SERVIZIO DI PERSONE MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO DISABILI NON RESIDENTE/DOMICILIATO	ILLIMITATO CON OBBLIGO DI COMUNICARE LA TARGA ENTRO 5 GIORNI DAL TRANSITO	ILLIMITATO	ESENTE